

TI_GERICHTE 17.2012.61 vom 24. Oktober 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-10-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.61

FR: TI_GERICHTE 17.2012.61 du 24 octobre 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2012.61 del 24 ottobre 2012

Regeste

Valutazione della chiamata di correo: proscioglimenti per inconsistenza della stessa. Proscioglimento anche dal reato di estorsione poiché l'autore non ha creato alcuna situazione coercitiva

Erwägungen

E. 1

In forza dell'art. 454 cpv. 1 CPP, nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 8 marzo 2012 della Corte delle assise criminali è disciplinata dagli art. 398 e segg. CPP concernenti l'appello.

E. 1.1

AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

E. 1.1.1

rapina, commessa in correatà con IM 1, a _____, il 10.7.2011, in danno di ACPR 18, con una refurtiva denunciata, parzialmente recuperata, di fr. 5'950.- e Euro 3'050.-;

E. 1.1.2

ripetuto furto, in parte tentato, commesso, in 17 occasioni, di cui 7 tentate, in correatà con IM 1 e con terzi, in diverse località dei cantoni _____ e _____, nel periodo 7.1.2011-11.8.2011, con una refurtiva denunciata di almeno fr. 44'259.- e Euro 2'500.-;

E. 1.1.3

ripetuto danneggiamento, commesso in relazione ai furti di cui al punto n. 1.1.3 del presente dispositivo nonché ad _____ il 3.7.2011 in danno della PPP Condominio _____, con un danno denunciato di almeno fr. 16'548.25;

E. 1.1.4

ripetuta violazione di domicilio, commessa in 16 occasioni, in relazione ai furti di cui al punto n. 1.1.3 del presente dispositivo;

E. 1.1.5

guida nonostante la revoca della licenza di condurre, commessa a Bellinzona il 15.12.2010.
1.2. AP 1 è prosciolto dalle imputazioni di rapina (punto n. A.1.2 dell'AA), estorsione (punto n. B.2 dell'AA), furto (punto n. B.3.1 dell'AA), danneggiamento (punto n. B.4.1 dell'AA) e violazione di domicilio (punto n. B.5 dell'AA limitatamente al furto di cui al punto n. B.3.1 dell'AA).

E. 1.3

Richiamati i decreti di accusa 5.7.2010, 4.10.2010 e 30.11.2010 del Ministero pubblico del cantone Ticino, AP 1 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 seconda frase CP. 2. Il condannato, in anticipata esecuzione di pena, è ricondotto in carcere per la prosecuzione dell'espiazione. 3. È confermata l'attribuzione degli oneri processuali relativi al procedimento di prima sede così come decisa dai giudici di prime cure. 4. Gli oneri processuali dell'appello di AP 1, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 1'500.- b) altri disborsi fr. 200.- fr. 1'700.- sono interamente posti a carico dello Stato che rifonderà all'appellante fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. 5. Gli oneri processuali dell'appello del procuratore pubblico, consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 1'500.- b) altri disborsi fr. 200.- fr. 1'700.- sono posti interamente a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili. 6. Intimazione a: 7. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

E. 2

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un'importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Giusta l'art. 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d'appello esamina per esteso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate e ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrare (STF 6B_715/2011 del 12 luglio 2012 che cita, fra gli altri, Eugster in: Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; cfr., inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale

svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766) .

E. 3

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all'art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l'accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e segg. - e, cioè, gli interrogatori dell'imputato (art. 157 e segg.), dei testi (art. 162 e segg.), delle persone informate sui fatti (art. 178 e segg.), le perizie (art. 182 e segg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e segg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l'evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall'esperienza (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédic/Treccani, Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.). L'art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

E. 4

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; STF 1P.333/2002 del 12 febbraio 2003 consid. 1.4, pubblicata in Pra 2004 n. 51 pag. 253; 1P.20/2002 del 19 aprile 2002 consid. 3.2; Rep. 1990 pag. 353 con richiami, Rep. 1980 pag. 405 consid. 4b). L'indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea 2005, ad § 59, n. 12-15 con richiami, pag. 277; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d'indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980 pag. 192 consid. 3; Rep 1980 pag. 147 consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, emanare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 6P.72/2004 del 28 giugno 2004 consid. 1.2 ed in 6P.37/2003 del 7 maggio 2003 consid. 2.2; cfr. anche STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.9; cfr. pure sentenze CARP 17.2011.55 del 26 ottobre 2011 consid. 11; 17.2011.42 del 2 settembre 2011 consid. 6.3; 17.2011.1 dell'8 aprile 2011 consid. 2.5; 17.2010.69 dell'8 aprile 2011 consid. 3.3.1 e sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.b, confermata dal TF).

E. 5

La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre che il confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità è, quindi, soltanto un indizio e non una testimonianza e/o una prova, provenendo essa da persona interessata e non libera (Rep. 1990 pag. 353 consid. VII; 1980 pag. 192 consid. 3; 1980 pag. 147 consid. 4; CCRP 9 luglio 1974 in re G. e coimputati, pag. 101 e segg.; 20 agosto 1985 in re Pi; Mini, I motivi di ricorso e la cognizione della CCRP: un tentativo di sintesi giurisprudenziale, uno scorcio sulle novità della revisione e qualche interrogativo, in RDAT II/1995 pag. 405 e seg; cfr., per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, vol. III, 1956, pag. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione (diritto processuale penale), pag. 26). Come gli altri indizi, dunque, la chiamata di correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua credibilità intrinseca valutata, questa, in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale credibilità di quest'ultimo verificata in funzione della sua personalità e della sua storia personale. Come qualsiasi altro indizio, poi, la chiamata di correo deve essere supportata da elementi esterni nel senso che il giudice - valutandone, nell'ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità - deve accertarsi che essa sia "vestita", cioè che, inserendosi in una narrazione completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia da essi confortata (Rep. 1990 pag. 353 consid. VI.1.; 1980 pag. 192 consid. 3; 1980 pag. 147 consid. 4; Manzini, op. cit., pag. 420-425). Se, da un lato, è necessario che gli elementi esterni utilizzati a sostegno della chiamata di correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla chiamata vengano usati per la sua conferma), d'altro lato non è necessario che l'elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto ritenuto che anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza della vita, possono bastare, purché siano certe, a corroborare una chiamata la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità o in reità, in I criteri di valutazione previsti dall'art. 142 CPP in www.csm.it/quaderni/quad_99b/qu_99_16.pdf; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e funzione dell'innesto normativo, in I criteri di valutazione della prova penale, G. Giappichelli editore, pag. 179). In altri termini, il giudice è tenuto, nell'esaminare la valenza della chiamata di correo, a verificare se essa gode sia di credibilità soggettiva, che di credibilità oggettiva. La credibilità soggettiva è data quando la chiamata di correo è accompagnata dalla confessione piena da parte dell'imputato chiamante delle proprie responsabilità ed è espressione di sincero ravvedimento o, quantomeno, di una chiara presa di coscienza relativamente ai reati commessi. La credibilità oggettiva sussiste laddove vi sono riscontri oggettivi, rispettivamente quando la chiamata di correo risulta confermata dalle dichiarazioni di altri imputati o testi. Quando ne è stata accertata l'attendibilità intrinseca e questa è stata confermata da elementi esterni ai sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980 pag. 192 consid. 3; sentenza CCRP 17.2008.17-20 del 10 settembre 2010 consid. 4.1.b).

E. 6

Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il "buon volere del giudice" o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che

chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, *Traité de procédure pénale suisse*, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, ad § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, *op. cit.*, ad § 39, n. 22 e ad § 62, n. 4; STF 6B_1028/2009 del 23.4.2010; STF 6B_10/2010 del 10.5.2010; STF 6B_936/2010 del 28.6.2011). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza persuasiva - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, Commentario CPP, ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, *Basler Kommentar*, StPO, ad art. 10, n. 58, pag. 173). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 6B_10/2010 del 10.5.2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 6P.218/2006 del 30 marzo 2007), nel senso sopra indicato.

E. 7

Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, STF 6B.230/2008 del 13.5.2008 consid. 2.1; STF 1P.20/2002 del 19.4.2002 consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41; 124 IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo. Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un'attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluenza per il giudizio. Il principio dell' in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;

124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29.7.2011 consid. 1.1; 6B_253/2009 del 26.10.2009 consid. 6.1; 6B_579/2009 del 9.10.2009 consid. 1.3; 6B_235/2007 del 13.6.2008 consid. 2.2; 6B.230/2008 del 13.5.2008 consid. 2.1; 1P.121/2007 del 5.3.2008 consid. 2.1; 6P.218/2006 del 30.3.2007 consid. 3.8.1; 1P.20/2002 del 19.4.2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1.9.2011 consid. 10.3.e nonché 17.2011.3 del 24.5.2011 consid. 3.3; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235, pag. 90-91; Tophinke, Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182; Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13, pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97; Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73). L' accusato e i suoi precedenti penali

E. 8

AP 1, cittadino italiano, è nato l'11 ottobre 1961 a _____ (dove ha frequentato le scuole dell'obbligo) in una famiglia disunita. Interrogato sui suoi genitori, egli ha, infatti, dichiarato di non ricordare il proprio padre che, quando lui era piccolo, era stato incarcerato - verosimilmente, anche processato e condannato - per avere tentato di uccidere la propria moglie trovata a letto con un altro uomo (AI 21, pag. 16; verb. dib d'appello, pag. 2). Dei tre fratelli di AP 1, i due più piccoli sono stati messi in collegio, la madre non potendo, da sola, occuparsi di tutti. Così, egli è cresciuto con la madre e il fratello maggiore. I due fratelli minori sono deceduti: l'uno, dopo una grave malattia, a causa di un tumore (o di un ictus, come detto al dibattimento d'appello, cfr. verb. dib. d'appello, pag. 2), l'altra per overdose di stupefacenti. A 16 anni, AP 1 ha lasciato la madre per vivere da solo. Ha lavorato come parchettista e come imbianchino (cfr. verb. dib d'appello, pag. 2). Dopo l'assolvimento dell'obbligo militare, si è sposato. Dal matrimonio (poi sciolto per divorzio) è nata una figlia, oggi quasi trentenne e con cui non ha più alcun rapporto. Secondo le sue dichiarazioni, le sue vicissitudini con la giustizia penale sono iniziate il 5 agosto 2002 quando, a causa di difficoltà finanziarie - dovute, secondo le sue dichiarazioni, al pagamento dei costi di rimpatrio della salma del fratello (cfr. verb. dib. d'appello, pag. 3) - ha compiuto, con un correo, una rapina in banca: usando un taglierino come arma, i due si sono fatti consegnare circa 30'000'000 di lire italiane e 45 sterline (cfr. sentenza della Corte d'appello di _____ relativa a questo reato, in atti sub AI 104). Tratto in arresto il 30 agosto 2002, per questa rapina gli è stata inflitta, in secondo grado, la pena di 4 anni e 9 mesi. AP 1 è, poi, stato nuovamente condannato, per una seconda rapina (di un telefonino) commessa il 28 marzo 2007, a 2 anni di detenzione. Scontate le sue pene in diversi penitenziari italiani, AP 1 è stato scarcerato il 25 gennaio 2009. Al riguardo, AP 1 ha precisato di non avere potuto beneficiare, negli ultimi tre anni di detenzione, nonostante la buona condotta tenuta in carcere, degli arresti domiciliari poiché la madre non gli ha permesso di abitare con lei. Il suo casellario giudiziale italiano racconta, però, una storia più grave, almeno per il numero di reati commessi e la loro varietà (cfr. consid. 10). Uscito dal carcere, AP 1 si è, praticamente subito, trasferito in Svizzera, soggiornando, dapprima, a _____ con il fratello (con cui, però, ha ben presto litigato e non ha più rapporti), poi a _____ (per circa due mesi), poi ancora a _____ presso la donna che sarebbe, poi, diventata sua moglie, poi ancora, a _____ con la sua attuale compagna e, infine, dopo una breve permanenza (durata due mesi) a _____, da dicembre 2010, a _____. Durante il soggiorno in Svizzera ha lavorato, prima, come imbianchino, poi, da ottobre 2009, come agente di sicurezza presso la _____. Il 18 dicembre 2009, AP 1

ha sposato S. (cittadina svizzera). Il matrimonio ha avuto brevissima durata: i due coniugi si sono separati di fatto nel febbraio 2010 (lui sostiene di averla sorpresa con un altro uomo; AI 136, pag. 2) e il divorzio è stato pronunciato il 23 novembre dello stesso anno. L'appellante ha, poi, avviato una relazione con l'attuale compagna, V. (cfr. MP AP 1 16.8.2011, pag. 17; sentenza impugnata, consid. 2, pag. 15). Almeno da dicembre 2010, AP 1 non ha più lavorato. Alla polizia ha detto di avere vissuto grazie a prestiti di amici di cui non ha però voluto rivelare il nome. Non intende più tornare in Italia (alla polizia ha detto "piuttosto che andare in Italia mi ammazzo"; MP AP 1 16.8.2011, AI 21, pag. 17). 9. AP 1 risiede in Svizzera senza alcuna autorizzazione: con decisione 1. marzo 2011 gli è stato negato il richiesto permesso B. Dal 5 luglio 2011, egli era a _____ come semplice turista (AI 122). A suo carico non risultano, in Svizzera, né precetti esecutivi né ACB (doc. TPC 42).

E. 10

L'estratto del casellario giudiziale italiano del 1. febbraio 2012 di AP 1 (doc. TPC 32) riporta sei condanne: 1) 21/05/1985: multa di 20'000 lire per emissione di assegni a vuoto 2) 18/05/1988: 20 giorni di arresto (sospesi condizionalmente) e 2'000'000 lire di multa per infrazione alla legge sulla circolazione stradale 3) 18/11/1996: 20 giorni di arresto (poi sostituito con l'ammenda di lire 1'600'000) e 150'000 lire di multa per circolazione abusiva con veicolo avente carta di circolazione o targa ritirata 4) 07/07/2003: 3 anni e 2 mesi di reclusione e multa di 1'200.00 euro per rapina in concorso con sequestro di persona per i fatti del 5/8/2002 in _____ (pena detentiva eseguita dal 31/08/2002 al 03/08/2005) 5) 29/03/2007: 2 anni di reclusione e multa di 400.00 euro per la rapina commessa il 28/3/2007 a _____ (pena detentiva eseguita dal 14/06/2007 al 26/01/2009) 6) 07/05/2010: 2 anni e 2 mesi di reclusione per cessione illecita di sostanze stupefacenti e induzione alla prostituzione (fatti commessi nel mese di marzo 2000 e dal mese di maggio a luglio 2001), pena cancellata, secondo quanto dichiarato al dibattimento d'appello, dall'indulto (cfr. verb. dib. d'appello, pag. 3). L'estratto del casellario giudiziale svizzero di AP 1 (cfr. doc. TPC 22) riporta, invece, tre DA emanati dal MP ticinese: - DA 5.7.2010 : pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 100.-, sospesa condizionalmente con un periodo di prova 3 anni, e multa di fr. 1'000.- per guida in stato di inattitudine commessa il 28.02.2010 - DA 4.10.2010: pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere da fr. 40.-, sospesa condizionalmente con un periodo di prova 3 anni, e multa di fr. 1'200.- (pena complementare a quella inflitta il 05.07.2010) per infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e guida senza licenza di condurre o nonostante revoca commessa il 07.06.2010 - DA 30.11.2010: pena pecuniaria di 5 aliquote giornaliere da fr. 40.-, sospesa condizionalmente con un periodo di prova 3 anni, e multa di fr. 400.- (pena complementare a quelle inflitte il 05.07.2010 ed il 04.10.2010) per guida senza licenza di condurre o nonostante revoca commessa il 27.06.2010. Inoltre, dagli atti risulta che, con DA 30 agosto 2010, AP 1 è stato condannato ad una multa di fr. 400.- per contravvenzione alla LStup e, meglio, per avere, nel periodo compreso tra gennaio 2010 e l'11 agosto 2010, consumato un imprecisato quantitativo (ma almeno 73 grammi lordi) di cocaina nonché per avere, il 17 agosto 2010, detenuto 16 grammi lordi della medesima sostanza (doc. TPC 47). Non avendo pagato le multe di cui ai DA 5.7.2010 e 30.11.2010, AP 1 ha espiato, dal 14 febbraio al 6 marzo 2011, 20 giorni di detenzione in regime di carcere aperto.

E. 11

Ritenuto come i reati qui in discussione siano stati - secondo l'ipotesi accusatoria - commessi da AP 1 in correatà con IM 1 (e, ma una volta sola, IM 2), è opportuno brevemente ricordare come i due uomini si siano conosciuti e come abbiano deciso di commettere, insieme, dei furti. a. IM 1, cittadino portoghese nato il 26 maggio 1990, entrato in Svizzera il 1. maggio 2008, è titolare di un permesso B dal 17 marzo 2011 con validità sino al

E. 16

Come visto sopra, perché possa essere un sufficiente sostegno probatorio per l'accertamento di un fatto contestato, la chiamata di correo deve essere in sé credibile, spontanea, disinteressata, lineare e costante. Dati questi presupposti, essa deve, inoltre, poter essere confermata - "vestita" - da elementi oggettivi esterni (cfr. sentenza CCRP 17.2008.17-20 del 10 settembre 2010 consid. 4.1.b). In concreto, la chiamata di correo effettuata da IM 1 è certamente spontanea nel senso che essa non è stata indotta né dagli inquirenti né da altri fatti estranei alla persona del chiamante (PS IM 1 16.8.2011, ore 15.10, pag. 1). Qualche perplessità desta, invece, la chiamata già dal profilo della sua credibilità intrinseca. Infatti, da un lato, nella storia della collaborazione AP 1/IM 1 non ci sono altri episodi in cui AP 1 abbia agito solo da "mandante" (i due hanno sempre operato materialmente insieme) e la ragione addotta da IM 1 per questa particolarità (AP 1 non ha partecipato perché le vittime lo conoscevano) non regge poiché, in altri casi, AP 1 non si è fatto alcuno scrupolo ad eseguire materialmente furti ai danni di persone che conosceva (valga, per tutti, il caso della vicina di casa). Nemmeno la chiamata è cristallina avuto riguardo al criterio del disinteresse. Se è vero che essa può essere ritenuta tale nel senso che, con tale chiamata, IM 1 si è assunto la responsabilità di un gesto che gli inquirenti non gli avevano ancora contestato, è anche vero che, così come sostenuto dalla Difesa, tale disinteresse si ritrova ad essere di molto sfumato se solo si pone mente al fatto che, così come per gli altri furti, anche per questo episodio, IM 1 ha attribuito il ruolo principale a AP 1. In questo senso, non può essere misconosciuto l'interesse del chiamante ad avere, anche per la rapina di _____, AP 1 come il partecipante cui attribuire il ruolo di colui che, non solo ha avuto l'idea di mettere a segno il colpo, ma l'ha anche spinto a partecipare, superando le sue remore. Indicative, al proposito, sono le seguenti dichiarazioni: " Circa 3/4 settimane fa, (...) AP 1 mi ha chiamato (...) mi disse che voleva che io commettessi un furto poco distante da casa sua, e meglio al Bar _____. Mi indicò quel locale in quanto lui ha degli attriti contro il proprietario di cui io però non conosco il nome. (...) All'inizio io non volevo andare a commettere questo furto poi però mi convinse non tanto a parole ma piuttosto guardandomi. Il suo sguardo mi intimorisce. ADR che il suo sguardo mi intimorisce perché ha uno sguardo come se nulla gli facesse paura, come se io guardandolo mi sentissi quasi obbligato ad obbedirgli" (PS IM 1 16.8.2011, ore 16.45, pag. 2-3); " Dopo quando siamo rimasti soli AP 1 è tornato sul discorso dell'affare che altro non era che compiere una rapina ai danni del Bar _____ (preciso che di compiere questa rapina me ne aveva già accennato in precedenza ma io ho sempre rifiutato)" (MP IM 1 8.9.2011, AI 60, pag. 2-3); " quella notte siamo stati ancora insieme e ci siamo messi a parlare. Io continuavo a dire che non me la sentivo di fare quella rapina. Non so dire nulla in merito a questi contatti, non me li ricordo nel dettaglio. E' probabile che io sia rimasto da solo a pensare sul posto e poi gli ho detto che non me lo sentivo" (MP IM 1 14.9.2011, AI 77, pag. 8). La chiamata di IM 1 desta, poi, altre grosse perplessità se esaminata alla luce del criterio della costanza. IM 1 ha, infatti, modificato la sua versione non soltanto riguardo all'identità della donna che ha agito con lui, ma anche sulla questione del sopralluogo. Di

questo fatto - fondamentale nell'economia interna della chiamata - IM 1 non ha fatto cenno per ben quattro verbali (i tre del 16.8.2011 e quello del 18.8.2011) e ne ha parlato soltanto nel verbale del 23 agosto successivo. A queste importanti fragilità intrinseche alla chiamata, si aggiunge la totale assenza di elementi esterni che possano essere chiamati a sorreggerla. A torto i primi giudici hanno ritenuto che la testimonianza della sorella potesse fungere da supporto alla chiamata in correità. Infatti, il 1. settembre 2011, all'esplicita domanda a sapere se AP 1 c'entrasse in qualche modo con la rapina di _____, IM 2 ha risposto affermando, in sintesi, "non conosco AP 1, so che frequenta mio fratello e mi si dice che è persona poco raccomandabile" (AI 45, pag. 7). E' stato soltanto nel verbale successivo (quello del 12 settembre 2011), e soltanto dopo che la verbalizzante le aveva esplicitamente contestato che il fratello aveva dichiarato che, in macchina, lui le aveva detto che era stato AP 1 (n.d.r: AP 1) a dirgli della possibilità di fare la rapina, che la donna ne ha confermato le dichiarazioni (AI 65, pag. 3). Non ha da essere argomentato molto per spiegare che, in queste condizioni, le dichiarazioni della donna non possono essere chiamate a conferma di quelle del fratello. Diverso sarebbe stato se la donna avesse parlato spontaneamente del colloquio asseritamente avuto con il fratello in macchina. In quel caso, le sue dichiarazioni avrebbero potuto fungere da sostegno della chiamata perché non si vede quale motivo IM 1 avrebbe avuto, in quel momento, di mentire alla sorella sul coinvolgimento di AP 1. Ma la questione si pone diversamente. Sul coinvolgimento di AP 1 nella rapina, la donna ha dapprima risposto lasciando intendere di non sapere nulla al proposito, tornando sui suoi passi e dando una risposta completamente diversa soltanto dopo essere stata informata di quanto dichiarato dal fratello. Non solo la loro modifica, ma soprattutto la tempistica di tale modifica toglie alle dichiarazioni della donna qualsiasi credibilità ed esclude, perciò, che esse possano essere utilizzate a sostegno della chiamata in correità effettuata dal fratello. Neppure ai tabulati telefonici può essere attribuita funzione di sostegno di una chiamata in correità in sé già traballante per i motivi suesposti. Essi potranno, certo, provare che la sera prima della rapina (cioè, la sera in cui IM 1 situa il sopralluogo) AP 1 fosse nella zona servita dall'antenna di _____ (così come sostengono i primi giudici). Ma la cosa è assolutamente priva di rilevanza probatoria per quanto qui interessa, visto che AP 1 abitava, all'epoca, appunto a _____. Nemmeno è rilevante il fatto che i tabulati telefonici attestano di un fitto scambio di telefonate fra AP 1 e IM 1, nella misura in cui è accertato che, nell'ambito del sodalizio criminale in essere fra i due sin dal gennaio precedente, le telefonate erano, fra loro, quotidianamente numerose. Totalmente insignificante dal profilo probatorio è, poi, il fatto che, il giorno dopo la rapina, AP 1 ha chiesto dell'ammontare della refurtiva ad alcuni avventori del bar: è del tutto naturale che, in particolare in un paesino quale è _____, una rapina diventi, in tutti i suoi dettagli, oggetto di discussione. In queste condizioni, forza è constatare che l'ipotesi accusatoria - che la prima Corte ha fatto propria - non ha sufficiente fondamento probatorio. Su questo punto, dunque, l'appello di AP 1 deve essere accolto ed egli deve essere prosciolto dall'imputazione di rapina per i fatti di cui al punto A.1.2 dell'AA. II. Appello incidentale del PP Accertamenti e conclusioni della prima Corte in merito al furto di cui al punto B.3.1 dell'AA ed ai relativi danneggiamento (punto B.4.1 dell'AA) e violazione di domicilio (B.5 dell'AA limitatamente al punto B.3.1 dell'AA) 23.a. Fra i vari furti che la pubblica accusa ha imputato a AP 1 (da solo, in correità con IM 1 o in correità con terzi) vi è quello commesso a _____, nel periodo 24/26 dicembre 2010, ai danni di ACPR 6 cui, secondo l'ipotesi accusatoria, sono state sottratte due giacche e svariato materiale elettronico ed informatico per un valore complessivo di fr. 6'009.-. In relazione a questa fattispecie, il PP ha imputato a

AP 1 (in correità con IM 1), oltre al reato di furto, anche quelli di danneggiamento (per avere danneggiato la porta principale e lo stipite nonché un'anta di un armadio) e di violazione di domicilio (per essere penetrato nella proprietà altrui contro la volontà degli aventi diritto). b. AP 1 ha sempre negato di avere partecipato a detto furto. c. Al dibattimento di primo grado, rettificato il valore della refurtiva indicato nell'atto d'accusa in fr. 3'300.- (verb. dib. TPC, pag. 3; cfr. pure descrizione oggetti allegata alla denuncia 26.12.2010, all. 28 al RPG 10.11.2011), la prima Corte ha, per finire, prosciolto l'accusato dai tre capi di accusa relativi alla descritta fattispecie: la chiamata in correità formulata da IM 1 non è stata ritenuta credibile: secondo la Corte della assise criminali, IM 1 aveva motivi propri per rivalersi, illecitamente, su ACPR 6, senza avere bisogno di essere motivato da AP 1 (sentenza impugnata, consid. 29a, pag. 40; consid. 33a, pag. 44; consid. 35a, pag. 45-46). d. Con il suo appello, la pubblica accusa sostiene, invece, la credibilità della chiamata in correità di IM 1. Valutazione della scrivente Corte 25. Nel corso dell'inchiesta AP 1 - che ha ammesso di avere commesso gli altri furti, danneggiamenti e violazioni di domicilio imputatigli - si è sempre dichiarato estraneo al furto ai danni di ACPR 6 (PS AP 1 13.10.2011, pag. 2-3; MP AP 1 10.11.2011, AI 136, pag. 5-6; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6-7), così come ai relativi danneggiamento e violazione di domicilio (all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 10), precisando di non avere mai avuto problemi con la vittima che egli conosceva per essere stato l'amico della sorella di IM 1 (MP AP 1 10.11.2011, AI 136, pag. 5-6). Ancora al dibattimento d'appello, AP 1 ha dichiarato di non avere mai avuto alcun motivo di rancore nei confronti di ACPR 6 che - anzi - l'aveva aiutato in un trasloco (cfr. verb. dib. d'appello, pag. 5). 26. IM 1, pur ammettendo di avere partecipato al furto commesso ai danni di ACPR 6, ne ha sempre attribuito la paternità a AP 1, sostenendo che questi decise di mettere a segno tale colpo per vendicarsi di un torto subito: " Sono rimasto impressionato perché il furto AP 1 lo ha fatto per farla pagare a detto ACPR 6, anche se non so il motivo per cui l'abbia fatto, ma ho saputo da un amico del marito di mia mamma, che tra i due c'erano dei motivi di soldi" (MP IM 1 14.9.2011, AI 77, pag. 2); " Lui mi aveva detto che AP 1 ed il proprietario dell'appartamento avevano litigato. (...) So che loro due avevano fatto dei furti assieme e che poi avevano litigato" (PS IM 1 30.9.2011, pag. 2-3). 27. L'inattendibilità della chiamata in correità di IM 1 è, in questo caso, dimostrata - senza che sia necessario addentrarsi nella sua valutazione sulla scorta dei criteri elencati sopra - dalle dichiarazioni della vittima del furto che ha sempre negato che fra lui e AP 1 vi fosse qualche motivo di rancore mentre - ha dichiarato - ruggine c'era fra lui e IM 1: " Escludo che il AP 1 possa avere dei motivi di astio nei miei confronti. Con lui non ho mai avuto problemi né ho trattato affari leciti o illeciti che siano. Come detto invece IM 1 era sicuramente arrabbiato con il sottoscritto e poteva avere desiderio di vendetta" (PS Capizzi 20.9.2011, pag. 4). Ritenuto come, in questo caso, sia accertato, sulla scorta delle dichiarazioni della vittima del furto, che IM 1, nella sua chiamata in correità, ha mentito, questa Corte non può che confermare il proscioglimento di AP 1 sia dall'imputazione di furto di cui al punto n. B.3.1 dell'AA sia da quelle di danneggiamento (punto n. B.4.1 dell'AA) e di violazione di domicilio (punto n. B.5 dell'AA limitatamente al punto B.3.1 dell'AA) relative alla medesima fattispecie. Accertamenti e conclusioni della prima Corte in merito all'estorsione di cui al punto B.2 dell'AA 28. La pubblica accusa ha imputato a AP 1 di avere, in correità con IM 1, commesso un'estorsione ai danni di ACPR 20. Secondo la tesi del procuratore pubblico, AP 1, dopo avere conosciuto in un bar S. (ragazzo affetto da ritardo psicomotorio che, quella sera, era in stato alterato dall'alcol), lo ha accompagnato a casa e, presentatosi al padre del giovane, ACPR 20, come un agente

italiano infiltrato dell'antidroga, gli ha spiegato che il figlio aveva un debito di fr. 3'000.- con una banda di albanesi di _____ e si è offerto di recarvisi per consegnare l'importo in questione alle citate persone. Stando all'accusa, il comportamento di AP 1 e IM 1 - che ha spalleggiato l'amico confermando alla famiglia la bontà dei suoi intenti - ha creato una situazione ambigua che, intimorendolo, ha indotto ACPR 20 a farsi accompagnare al più vicino bancomat dove ha prelevato l'importo di fr. 3'000.- e lo ha consegnato a AP 1. 29. Sia AP 1 (invero dopo alcune iniziali reticenze; cfr. MP AP 1 16.8.2011, AI 21, pag. 5-10; MP di confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 2-10), che IM 1 (MP di confronto IM 1/AP 1 28.9.2011, AI 87, pag. 2-6) hanno riconosciuto i fatti oggetto del capo di imputazione (MP di confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 12; MP AP 1 24.10.2011, AI 119, pag. 1 e segg.; all. 1 al verb. dib. TPC, pag. 6), l'unica discrepanza tra di loro riferendosi alla spartizione del provento del reato (cfr. sentenza impugnata, consid. 12, pag. 26). 30.a. Al riguardo, la prima Corte ha accertato quanto segue: “ a)

che in base al testo dell'AA la persona concretamente minacciata e quindi presunta vittima di questa asserita estorsione (art. 156 n. 1 CP) non è S. con l'inesistente storia degli albanesi, ma il di lui padre; b) che nella propria denuncia penale del 16.7.2011 ACPR 20 ha indicato di essere stato vittima del reato di “ raggio”, quindi di una possibile truffa ai sensi dell'art. 146 cpv. 1 CP piuttosto che di un'estorsione ex art. 156 n. 1 CP (AI 1 Inc. MP 2001.5830); c) che effettivamente l'agire di AP 1 più che raffigurare il reato di cui all'art. 156 n. 1 CP meglio concretizza quello di cui all'art. 146 cpv. 1 CP vista la serie di menzogne da lui messe in piedi in quei frangenti (l'essere un falso poliziotto italiano infiltrato in Svizzera, l'inesistente banda di albanesi minaccianti per questioni di droga S. da tacitarsi con fr. 3'000.-, la veloce presentazione, onde legittimarsi, di qualcosa di simile ad una tessera di riconoscimento o, in macchina, dopo il prelievo del denaro, la finta telefonata in polizia per organizzare un intervento operativo) se non che, e giustamente, AP 1 non poteva essere legalmente perseguito per siffatta ipotesi di legge visto che quando consegnò i soldi ACPR 20 più non credeva alla storia del falso poliziotto (PS ACPR 20 29.7.2011 pag. 5 e 13.9.2011 pag. 3 e 4), da cui la decadenza del presupposto legato dell'astuzia; d) che anche F., moglie di ACPR 20, pensò sin dall'inizio di essere stata vittima di una truffa (art. 146 cpv. 1 CP) visto come appena il marito, assieme a AP 1 e IM 1 , lasciò il domicilio per andare a prelevare i soldi da un bancomat di _____, chiamò la centrale di polizia ma non per denunciare un'estorsione (art. 156 n. 1 CP) bensì solo per verificare se con loro lavorasse “ un certo app _____” e quindi, ricevuta risposta negativa, rimproverare il consorte con un “ bravo pirla ti sei fatto truffare” al momento del suo rientro a casa (PS F. 13.9.2011 pag. 3); e) che anche i due poliziotti della cantonale giunti al domicilio dei coniugi ACPR 20, sentito il loro racconto, consigliarono di “ inoltrare una denuncia contro ignoti al Ministero Pubblico per il titolo di reato di truffa” (art. 146 cpv. 1 CP e PS F. 13.9.2011 pag. 3) e non per estorsione (art. 156 n. 1 CP); f) che ACPR 20, in urto alla possibile concretizzazione oggettiva del reato di estorsione (art. 156 n. 1 CP), ha dichiarato come “il fantomatico poliziotto non ha mai proferito minacce”, circostanza confermata anche dall'altro suo figlio P. (PS P. 10.10.2011 pag. 3), e che era solo il generalizzato atteggiamento di AP 1 e la situazione creatasi che l'intimorivano e gli mettevano paura (PS ACPR 20 13.9.2011 pag. 4 e PP AP 1/ACPR 20 14.10.2011 pag. 11); g) che gli atti all'incanto e tutte le dichiarazioni delle parti non indicano assolutamente quale sarebbe stato il grave danno di cui AP 1 avrebbe concretamente e direttamente minacciato ACPR 20 (art. 156 n. 1 CP) se non gli avesse consegnato la somma di fr. 3'000.-; h) che AP 1, nel suo VI PP 24.10.2011, ha sostenuto come in quei frangenti ACPR 20 era “ titubante

ma non intimorito” (PP AP 1 24.10.2011 pag. 5) o spaventato (PP AP 1 24.19.2011 pag. 7);
i) che l'atteggiamento genericamente intimidatorio di AP 1 così come più volte sostenuto da ACPR 20 nei suoi VI (PS 29.7.2011 e 13.9.2011 nonché PP AP 1/ACPR

E. 20

13.9.2011, pag. 3) e un suo essere “un po’ assillante” (verbale di confronto AP 1/ACPR 20 14.10.2011, AI 99, pag. 11). Non ha da essere argomentato molto per dimostrare che tali elementi non bastano a configurare una minaccia - per quanto implicita - oggettivamente atta ad indurre una persona mediamente ragionevole e sensibile a fare atti contrari alla sua volontà. Come rilevato dai primi giudici, la fattispecie andava, piuttosto, verificata alla luce dell’art. 146 CP. Un rinvio degli atti al MP in questo senso appare, però, inopportuno poiché la realizzazione dell’inganno astuto appare estremamente dubbia. Al dibattimento d’appello, la pubblica accusa ha spiegato che l’elemento coercitivo è da ricercarsi nel fatto che, con la sua storia, AP 1 ha creato nei signori ACPR 20 - genitori già provati dalle difficoltà di gestione di un figlio problematico - uno stato d’ansia per l’integrità del figlio: in sostanza, secondo l’accusa, AP 1 ha fatto credere loro che, se non avessero pagato, gli albanesi avrebbero potuto far del male al figlio. Ora, anche volendo far astrazione dal fatto che la pretesa situazione coercitiva descritta dalla pubblica accusa non coincide con quanto indicato nell’atto d’accusa e, dunque, anche volendo far astrazione da un’eventuale violazione del principio accusatorio, si osserva che nemmeno nello scenario descritto in questa sede dalla pubblica accusa si può ritenere realizzato il presupposto coercitivo di cui all’art. 156 CP visto che la realizzazione del (preteso) danno non dipendeva dalla volontà del (preteso) estorsore (cfr., fra le altre, DTF 122 IV 322 consid. 1a). Ne consegue che, anche su questo punto, l’appello del procuratore pubblico deve essere respinto.

Commisurazione della pena 32. I primi giudici hanno inflitto a AP 1 la pena detentiva di 3 anni e 9 mesi per le ragioni descritte al considerando 52 della sentenza impugnata, alla cui lettura si rinvia. Entrambi gli appellanti censurano tale commisurazione. Il condannato chiede la riduzione della pena detentiva inflittagli ad un massimo di 24 mesi e, in via subordinata, a tre anni, in parte, da sospendere condizionalmente, da dedursi il carcere preventivo sofferto. Il procuratore pubblico, invece, chiede un aumento della pena a 4 anni e 3 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica comprensiva di quelle inflitte con i decreti di accusa 5.7.2010, 4.10.2010 e 30.11.2010 del Ministero pubblico del cantone Ticino. 33. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3). Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c). Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid,

Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all'art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d'appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l'ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: " Auch reine Ermessensfragen [...] unterliegen der freien Überprüfung "; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d'appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO, ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra , nella stessa opera ma con riferimento all'identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n. 18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell'opportunità delle decisioni: " contrôler l'opportunité, c'est intervenir à l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est attaqué exerce sa libre appréciation "). L'opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l'autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l'autorità chiamata a pronunciarsi sull'appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell'istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell'imputato (Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all'art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l'appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d'appello un pieno potere d'esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF 6B_548/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3). 34.a. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. b. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che c odifica la giurisprudenza

anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolano il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). 35. Giusta l'art. 140 CP, chiunque si rende colpevole di rapina, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere (cifra 1 cpv. 1). Chi si rende colpevole di furto (art. 139 cifra 1 CP), con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria, di danneggiamento (art. 144 CP) o di violazione di domicilio (art. 186 CP) o di guida nonostante la revoca della

licenza di condurre (art. 95 cifra 2 vLCStr), con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. A norma dell'art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 e seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 e seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506). L'art. 46 cpv. 1 CP dispone che, se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi che egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'art. 49 CP. 36. AP 1 risponde, oltre che del reato di guida nonostante la revoca della licenza di condurre: - di una rapina commessa in correttezza con IM 1 ai danni di una signora anziana nelle modalità descritte al punto 1.1 dell'AA che denotano particolare spregiudicatezza e cattiveria (AP 1 si è messo sopra la vittima che era a letto, le ha coperto il viso con una federa e/o il piumone e l'ha bloccata con il peso del proprio busto mentre il correo frugava la camera da letto della vittima alla ricerca di refurtiva), in ciò ricavando un bottino del valore di fr. 11'000.-, causando, così, oltre al danno personale alla vittima, un danno patrimoniale certamente non irrilevante; - singolarmente rispettivamente in correttezza con una o più persone: -- 17 furti (di cui sette tentati) con una refurtiva complessiva pari a circa fr. 48'000.-; -- 18 danneggiamenti con un danno complessivo di almeno fr. 16'500.- circa; -- 16 violazioni di domicilio. Sempre in relazione ai reati di cui risponde, occorre considerare, ad aggravamento della colpa di AP 1, che egli ha commesso il numero di reati suindicato in un breve lasso di tempo (poco più di 6 mesi) dimostrando, con ciò, di avere fatto della delinquenza una norma di vita e, inoltre, che, almeno in alcuni casi, ha agito, non solo (o non tanto) per lucro ma per vendicare pretesi torti subiti da lui o dalla compagna. Quanto alle circostanze personali, occorre considerare che AP 1 ha delinquito nei modi indicati avendo alle spalle altre condanne penali, tra cui due (e non uno, come si legge nella sentenza impugnata, consid. 52, pag. 60) per reati contro il patrimonio (le rapine, di cui una con sequestro di persona) per cui è stato condannato (sentenze del 7 luglio 2003 della Corte di appello di _____ e del 29 marzo 2007 del Tribunale ordinario di _____) a lunghe pene detentive, effettivamente scontate. Ciò aggrava in modo significativo la sua colpa: il TF ha, infatti, più volte precisato che, nella commisurazione della colpa, pur non costituendo più la recidiva un'aggravante a sé stante, i precedenti per reati di analoga natura vanno considerati con particolare rigore (cfr, fra le altre, STF 6B_49/2012 del 5 luglio 2012 consid. 1.2). Ritenuto, invece, che, al di là di un'infanzia certamente non facile, non vi sono elementi attenuanti da considerare - rilevato come, se fosse stata confermata la condanna per la rapina di _____, questa Corte non avrebbe avuto motivi per scostarsi dalla pena inflitta in prima sede - a AP 1 viene, oggi, inflitta la pena detentiva di 3 anni e 3 mesi. La pena vale quale pena unica rispetto a quelle inflitte dal Ministero pubblico ticinese con i decreti di accusa 5.7.2010, 4.10.2010 e 30.11.2010. La sua entità esclude, di per sé, la

concessione del beneficio della sospensione condizionale. 40. Tassa di giustizia e spese

Visto l'esito degli appelli, in applicazione dell'art. 428 cpv. 3 CPP, gli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado sono posti a carico di AP 1 nella percentuale fissata nella sentenza impugnata. Gli oneri relativi al procedimento di appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP). Quelli relativi all'appello di AP 1 sono posti a carico dello Stato che rifonderà all'appellante fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. Quelli relativi all'appello di procuratore pubblico sono, pure, posti interamente a carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 6,10, 77, 80, 81, 84, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 CPP; 32 cpv. 1 Cost, 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II; 12, 22, 46, 47, 48, 49, 51, 139, 140, 144, 156 e 186 CP; 95 cifra 2 vLCStr; nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'appello del procuratore pubblico è respinto mentre quello di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2, 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della sentenza 8 marzo 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.